

È ordinato col canone 21.^o che ciascun fedele dell'uno e l'altro sesso, giunto all'età della discrezione confessi solo al suo proprio sacerdote, almeno una volta all'anno tutti i peccati, ed eseguisca la penitenza che gli sarà imposta: che ciascun pure riceva almeno a Pasqua il sacramento dell'eucaristia, ove non giudichi opportuno di astenersene per un dato tempo mercè il consiglio del proprio suo confessore, altrimenti sarà scacciato dalla Chiesa, e privato dell'ecclesiastica sepoltura: che se taluno vuol confessarsi ad un sacerdote straniero, ne ottenga prima il permesso dal proprio confessore, giacchè altrimenti l'altro non può nè condannarlo nè assolverlo. Questo è il 1.^o canone conosciuto che ordina generalmente la confessione sacramentale. Gli Albigesi che pretendevano ricevere la remissione dei peccati senza confessione nè penitenza, possono aver data occasione a questo decreto, nel quale il proprio sacerdote è il curato, come nel Concilio di Parigi del 1212 e il sacerdote straniero è il curato di altra parrocchia, o qual altro siasi sacerdote.

Col 21.^o canone s'ingiunge ai medici sotto pena di scomunica di avvertire i malati di chiamare il lor confessore, prima di prescriber loro rimedii.

Il 30.^o vieta di fondar nuovi ordini religiosi: tra tutti gli altri questo fu il più male osservato.

Il 50.^o riduce la parentela al quarto grado per essere d'ostacolo al matrimonio. Prima si contava sino al 7.^o.

Il canone successivo prescrive la pubblicazione dei bandi pei matrimonii come si pratica anche oggidì.

È a notarsi che i canoni di questo Concilio sono tutti a nome del papa, ma in taluni si aggiunge la clausola: *Coll'approvazione del santo Concilio*, la quale leggesi per la prima volta nel terzo Concilio di Laterano. Essa serve a dichiarare che i decreti non avrebbero tutta la piena loro autorità senza il consenso e l'approvazione del Concilio che rappresenta la Chiesa universale.

L'autorità civile è debitrice a questo Concilio dell'istituzione dell'ordine giudiziario nella formazione dei processi criminali, quale osservasi ancora al presente.

1216. *Genuense*, di Genova, dall'arcivescovo Ottoberto I.